

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemiladieci in questo giorno nove del mese di novembre in Pistoia si sono costituiti:

- GALARDINI Anna Lia, nata a Pistoia il 25/11/1947 e ivi residente in via P.della Francesca n. 95, codice fiscale GLR NNL 47S65 G713A;
- SUPPRESSA Alessandro, nato a Firenze l'08/09/1959 e residente a Pistoia in via Beato Angelico n. 15, codice fiscale SPP LSN 59P08 D612E;
- TRINCI Manuela, nata a Pistoia il 12/10/1951 e ivi residente in via della Nave n. 11, codice fiscale TRN MNL 51R52 G713B;
- MENCHI Ezio, nato a Crespina (PI) il 01/04/1942, residente a Pistoia in via F.Cilea n. 3, codice fiscale MNC ZEI 42D01 D160C;
- BENEFORTI Roberta, nata a Larciano (PT) il 23/04/1954 e ivi residente in via A. Gramsci n. 1815/C, codice fiscale BNF RRT 54D63 E451V;
- CAPPELLINI Laura, nata a Pistoia il 05/09/1946, residente a Firenze in via San Zanobi n. 59, codice fiscale CPP LRA46P45 G713E;
- IOZZELLI Sonia, nata a Monsummano Terme (PT) il 21/07/1948 e ivi residente in via G. Carducci n. 110, codice fiscale ZZL SNO 48L61 F384E;
- GELLI Luciano, nato a Pistoia il 06/11/1947 e ivi residente via di Castagno n. 38, codice fiscale GLL LCN 47S06 G713D.

Dette persone nel pieno della loro capacità giuridica dichiarano e convengono quanto segue:

1) è costituita tra essi componenti e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell'articolo 4 dello Statuto allegato, una associazione avente la seguente denominazione: "CRESCERE".

2) L' Associazione "CRESCERE", con durata illimitata nel tempo, non ha fine di lucro, non si caratterizza politicamente e, nei limiti delle possibilità concrete, accoglie o si rapporta con chiunque, senza discriminazioni di tipo razziale, economico, culturale, politico o religioso.

L'associazione si propone di contribuire, attraverso un insieme di attività' da definire nel tempo, alla qualità del sistema educativo e formativo locale, regionale, nazionale ed europeo.

L'Associazione opera in forma autonoma ricercando la collaborazione delle istituzioni pubbliche e di ogni altro operatore, pubblico o privato, territoriale

La finalità dell'associazione ha come presupposti fondanti :

- 1.la consapevolezza del ruolo strategico che l'educazione e la formazione hanno e sempre più avranno in futuro, per la crescita dei cittadini e per il benessere materiale e immateriale di tutta la società;
- 2.la volontà di impegnarsi sul piano sociale, culturale, scientifico, per contribuire alla valorizzazione piena della funzione degli educatori, degli insegnanti, dei genitori attraverso lo sviluppo di livelli crescenti di conoscenza e competenza pedagogica e professionale;
- 3.l'intenzione di procedere alla diffusione del patrimonio di conoscenze di cui ai punti precedenti nel rispetto del lavoro in rete che genera e sostiene la cultura dello scambio e della cooperazione.

In coerenza con queste premesse l'associazione opererà nella progettazione di esperienze di formazione per educatori dei servizi dell'infanzia, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, per i genitori e gli adulti in

genere. Ulteriore ambito di intervento potranno essere iniziative culturali su tematiche di ordine pedagogico-gestionale, nonché interventi di consulenza per la progettazione di ambienti educativi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione si propone di collaborare con gli operatori della formazione, pubblici e privati, con la scuola, con il sistema dell'istruzione in generale, con gli Enti di Ricerca, con le Università e con tutte le realtà locali nazionali, europee ed internazionali, che potranno essere valutate utili per lo sviluppo dei progetti associativi. Lo scopo è quello di diffondere il patrimonio di conoscenze intorno al diritto di ogni bambino e di ogni bambina all'educazione e al pieno sviluppo delle loro potenzialità.

3) L'associazione viene costituita nell'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, in materia di associazioni non riconosciute, e delle disposizioni del D.Lgs. 460/1997 in materia di associazioni senza scopo di lucro.

4) L'associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai convenuti, qui si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

5) Il patrimonio dell'associazione è costituito da: contributi di associati o di terzi

(persone fisiche od enti); contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, anche in base alle vigenti norme in materia, nonché di Fondazioni bancarie e non; donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

6) A norma dello Statuto allegato, sono organi dell'ente: l'Assemblea, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori se nominato.

7) Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto allegato, sono nominati membri del Consiglio direttivo: GALARDINI Anna Lia, SUPPRESSA Alessandro, IOZZELLI Sonia e BENEFORTI Roberta, che, in possesso dei requisiti per assumere tale carica, accettano. I predetti Consiglieri dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, nelle persone di GALARDINI Anna Lia, SUPPRESSA Alessandro, IOZZELLI Sonia e BENEFORTI Roberta, immediatamente riunito nomina Presidente GALARDINI Anna Lia e

Vice-Presidente SUPPRESSA Alessandro e fissa in Euro ..... la quota associativa annuale richiesta ai soci dalla data di costituzione a tutto l'anno 2011.

8) Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, così come specificato all'art. 11 dello Statuto allegato.

9) Al Presidente spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, a norma dell'art. 17 dello Statuto allegato.

9) Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2010 .

Pistoia.....

## STATUTO

### Art. 1

E' costituita una libera associazione, senza fini di lucro, denominata "CRESCERE".

L'associazione ha sede legale in PISTOIA.

L'associazione ha durata illimitata ed è regolata dal presente Statuto salvo il rinvio alle norme di legge in generale previsto all'art. 20 del medesimo Statuto. Art. 2

2) L' Associazione "CRESCERE", con durata illimitata nel tempo, non ha fine di lucro, non si caratterizza politicamente e, nei limiti delle possibilità concrete, accoglie o si rapporta con chiunque, senza discriminazioni di tipo razziale, economico, culturale, politico o religioso.

L'associazione si propone di contribuire, attraverso un insieme di attività' da definire nel tempo, alla qualità del sistema educativo e formativo locale, regionale, nazionale ed europeo.

L'Associazione opera in forma autonoma ricercando la collaborazione delle istituzioni pubbliche e di ogni altro operatore, pubblico o privato, territoriale

La finalità dell'associazione ha come presupposti fondanti :

- 1.La consapevolezza del ruolo strategico che l'educazione e la formazione hanno e sempre più avranno in futuro, per la crescita dei cittadini e per il benessere materiale e immateriale di tutta la società;
- 2.La volontà di impegnarsi sul piano sociale, culturale, scientifico, per contribuire alla valorizzazione piena della funzione degli educatori, degli insegnanti, dei genitori attraverso lo sviluppo di livelli crescenti di conoscenza e competenza pedagogica e professionale;
- 3.L'intenzione di procedere alla diffusione del patrimonio di conoscenze di cui ai punti precedenti nel rispetto del lavoro in rete che genera e sostiene la cultura dello scambio e della cooperazione.

In coerenza con queste premesse l'associazione opererà nella progettazione di esperienze di formazione per educatori dei servizi dell'infanzia, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, per i genitori e gli adulti in genere. Ulteriore ambito di intervento potranno essere iniziative culturali su tematiche di ordine pedagogico-gestionale, nonché interventi di consulenza per la progettazione di ambienti educativi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione si propone di collaborare con gli operatori della formazione, pubblici e privati, con la scuola, con il sistema dell'istruzione in generale, con gli Enti di Ricerca, con le Università e con tutte le realtà locali nazionali, europee ed internazionali, che potranno essere valutate utili per lo sviluppo dei progetti associativi. Lo scopo è quello di diffondere il patrimonio di conoscenze intorno al diritto di ogni bambino e di ogni bambina all'educazione e al pieno sviluppo delle loro potenzialità.

### Art. 3

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere le seguenti attività:

- la costituzione di gruppi di studio sui temi della formazione in genere ed, in particolare, sulla formazione degli educatori, anche secondo la modalità degli scambi culturali di esperienze e pratiche educative.
- la progettazione, gestione e supervisione di attività formative;
- l'attività di consulenza e di studio sugli aspetti culturali e scientifici dell'educazione e della formazione, tramite attività di ricerca, pubblicazioni, creazione di un archivio specializzato, collaborazioni con specialisti esterni, con particolare riferimento all'ambito universitario e ai centri di ricerca scientifica.
- supporto progettuale alla caratterizzazione degli ambienti educativi.

L'associazione si occupa, infine, di promuovere, attivare, coordinare e gestire attività di formazione rivolta al personale della scuola, agli operatori di enti giuridici pubblici e privati e, in genere, agli adulti, entro il quadro del Long Life Learning, come definito a livello europeo.

### Art. 4

All'associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli aspiranti soci chiedono di far parte dell'associazione per mezzo di istanza indirizzata al Consiglio direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci si suddividono in:

- 1) soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- 2) soci Onorari quelle personalità, società o enti che, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno delle attività della associazione. La qualifica di socio Onorario è a vita (salvo recesso dell'interessato);
- 3) soci Ordinari tutti gli altri.

### Art. 5

L'ammissione dei soci è di competenza esclusiva del Consiglio direttivo, che deciderà a suo insindacabile giudizio, e decorre dalla data della deliberazione del Consiglio stesso; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio. Alla deliberazione assunta in senso positivo e al versamento della quota associativa fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione.

L'esclusione può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio direttivo per:

- contravvenzione agli obblighi del presente Statuto;

- per indegnità;
- per morosità.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le decisioni dell'Assemblea sono definitive ed inappellabili.

#### Art. 6

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con ulteriori contributi in denaro. La quota associativa ed i contributi a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati annualmente dal Consiglio direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento delle quote e dei contributi) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente Statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare la quota associativa e/o i contributi stabiliti dal Consiglio direttivo;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

#### Art. 7

Il patrimonio sociale è costituito dal fondo di dotazione e sarà incrementato dei contributi, dei lasciti, delle donazioni e dei legati. L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;
- e) proventi, lasciti e donazioni destinati ad incrementare il patrimonio,
- f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;

g) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni, anche in regime di convenzione;

h) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Art. 8

L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispose il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea,
- Il Consiglio direttivo

Possono inoltre essere costituito, se l'Assemblea ne delibera la nomina, il Collegio dei revisori.

Art. 10

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative come determinate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione a ciascun socio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione ai soci può essere fatta anche mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede dell'associazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione nei locali della sede del relativo verbale. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio dell'anno precedente;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei revisori, se ritenuto necessario;
- deliberare sui ricorsi dei soci esclusi dal Consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale

scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta, approvato dall'Assemblea, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### Art. 11

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente e il segretario. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il rendiconto economico;
- elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote associative. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente salvo la previsione di rimborsi spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico e di indennità riconosciute dall'Assemblea in conseguenza di specifiche funzioni o mansioni attribuite a detti membri.

#### Art. 12

I membri del Consiglio direttivo durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

#### Art. 13

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvedere alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

#### Art. 14

Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l'anno per deliberare il rendiconto economico e la proposta del documento di programmazione

economica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini secondo le modalità di seguito descritte.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio dei membri del Consiglio almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno ventiquattro ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed presieduto dal Presidente.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

#### Art. 15

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario, nominato dal Presidente, provvede alla stesura del verbale dell'adunanza. ,

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'associazione.

#### Art. 16

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

#### Art. 17

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;



g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di quindici giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice-Presidente.

#### Art. 18

L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

#### Art. 19

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità. In ogni caso, i beni dell'associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

#### Art. 20

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché dall'altre disposizioni in materia vigenti